

Partenza a rischio per il nuovo regime dell'Iva per cassa: completato il quadro normativo in assenza della necessaria autorizzazione della Ue

a cura di Luca Caramaschi

Con la [C.M. n.44/E/12](#) l'Agenzia delle Entrate fornisce – in un quadro normativo pressoché completo - il primo contributo interpretativo in relazione alle modalità applicative della nuova disciplina dell'Iva per cassa, entrata (provvisoriamente) in vigore lo scorso 1° dicembre 2012.

Sul tema della decorrenza, tuttavia, è la stessa Agenzia a prendere atto che la fissazione dei favorevoli requisiti di accesso stabiliti dal Legislatore nazionale (il riferimento è alla soglia di volume di affari posta a due milioni di euro) richiedono necessariamente il preventivo parere favorevole dei competenti organi comunitari.

Pertanto, in attesa della suddetta autorizzazione (ad oggi non ancora pervenuta), il documento di prassi riconosce comunque ai soggetti interessati la possibilità di applicare fin da subito l'agevolazione, salvo riconoscere agli stessi la possibilità di correggere il loro comportamento senza sanzioni né interessi qualora la predetta autorizzazione venga negata. In questo scenario, quindi, non perfettamente concluso sotto il profilo della possibile applicazione del nuovo regime, andiamo a verificare il contenuto dei diversi provvedimenti che hanno dato attuazione allo stesso, evidenziandone le criticità applicative anche alla luce del recente intervento chiarificatore dell'Amministrazione Finanziaria.

Il quadro normativo di riferimento

È con l'art.32-*bis* del D.L. n.83/12, inserito in sede di conversione dalla L. n.134/12, che il Legislatore introduce un nuovo regime che prevede la liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime "Iva per cassa").

Detta previsione, al co.4, demanda ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'introduzione delle relative disposizioni attuative, mentre al precedente co.2, rinvia ad un provvedimento direttoriale la fissazione delle modalità di esercizio dell'opzione per il predetto regime da parte del contribuente.

È, quindi, con il [D.M. datato 11 ottobre 2012](#)¹² che viene data attuazione alle previsioni contenute nell'art.32-*bis* del D.L. n.83/12, convertito nella L. n.134/12, mentre con il [Provvedimento direttoriale del 21/11/2012](#), vengono disciplinate le modalità di esercizio dell'opzione per applicare il nuovo regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso.

Inoltre, come anticipato in premessa, è con la C.M. n.44/E/12 che l'Agenzia delle Entrate fornisce il primo contributo interpretativo in materia.

L'entrata in vigore del nuovo regime

La prima questione che va esaminata è quella che riguarda la decorrenza del nuovo regime: l'art.8 del D.M. attuativo del 11/10/12 prevede espressamente che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012 (detto termine ha generato tra gli operatori una certa sorpresa atteso

¹² Pubblicato di recente nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2012.

che sarebbe stato più logico ipotizzare una decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta, e cioè dal 1° gennaio 2013¹³).

In ragione di tale decorrenza per certi versi "anticipata", si pongono due questioni in particolare:

- la necessaria autorizzazione dagli organi comunitari;
- i problemi creati dalla decorrenza in corso d'anno.

Sul primo versante, l'art.32-*bis* del D.L. n.83/12 ha stabilito per i soggetti che optano per il regime dell'Iva per cassa (definito anche "*cash accounting*"), una soglia massima di volume di affari di due milioni di euro. Trattandosi di un importo superiore ad €50.000, la C.M. n.44/E/12 rammenta che è stata avviata la preventiva consultazione del Comitato Iva, come richiesto dall'art.167-*bis* della Direttiva 2006/112/CE.

Infatti, l'art.167-*bis*, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2010/45/UE, stabilisce che gli Stati Membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a €500.000, e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato Iva.

Per la verità, come già osservato in un precedente contributo¹⁴, la decorrenza anticipata al 1° dicembre 2012 appare come un tentativo maldestro del Legislatore nazionale di evitare la richiamata consultazione del Comitato Iva anche alla luce della previsione contenuta nel citato art.167-*bis* secondo la quale "*tale consultazione del comitato Iva non è necessaria per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a €500.000 o al controvalore in moneta nazionale*"¹⁵.

Senonchè da una più attenta analisi è emerso che il richiamato art.167-*bis*, in quanto introdotto dalla direttiva 2010/45/UE, non poteva esplicare i propri effetti fin dal 2012, essendo la stessa recepita nel nostro ordinamento a far data dal 1° gennaio 2013.

In questo scenario di evidente confusione, quindi, l'Agenzia delle Entrate con la recente C.M. n.44/E/12, dopo aver precisato che il procedimento di consultazione è ancora in corso e che ne è prevista la definizione dopo il 1° dicembre 2012, afferma che qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell'Iva per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi. Tale situazione, pertanto, anche in virtù delle difficoltà operative di cui diremo oltre, sconsiglia l'adozione del nuovo regime a decorre già dal 2012.

La decorrenza in corso d'anno, infatti, crea un problema di gestione contabile in relazione alle prestazioni effettuate in data antecedente (fino al 30/11/12) che troveranno manifestazione finanziaria (incasso o pagamento) successivamente al 01/12/12. Queste operazioni, laddove abbiano già concorso alla liquidazione Iva in quanto fondata sul criterio di effettuazione dell'operazione, sono escluse dalla disciplina Iva per cassa secondo quanto previsto anche dal co.3 dell'art.6 del D.M. 11/10/12. Ma occorre sul punto fare molta attenzione: qualora un contribuente che decide di applicare il nuovo regime di Iva per cassa a partire dal 1° dicembre 2012 abbia precedentemente optato per la liquidazione trimestrale dell'Iva, lo stesso si trova ad avere due mesi (ottobre e novembre) precedenti all'esercizio dell'opzione per il nuovo regime per i quali non ha ancora provveduto ad effettuare la liquidazione ed un mese (dicembre) per il quale le nuove previsioni sono già in vigore.

Fugando i dubbi già evidenziati in precedente contributo¹⁶, è la stessa C.M. n.44/E che conferma l'adozione del nuovo regime anche per i "trimestrali" riconoscendo che:

¹³ Tra l'altro nelle premesse del D.M. 11/10/12 si afferma che "*Visto, in particolare, l'art.167-bis della citata direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, che consente, a partire dal 1° gennaio 2013, il differimento della nascita del diritto alla detrazione per i soggetti passivi per i quali l'Iva diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo ...*".

¹⁴ Si veda L. Caramaschi "*Il decreto attuativo "anticipa" la decorrenza del nuovo regime di Iva cassa*" in La Circolare Tributaria n.41/12.

¹⁵ Va in tal senso ricordato che il precedente regime Iva per cassa disciplinato dall'art.7 del D.L. n.185/08 prevede una soglia di volume di affari di importo non superiore a €200.000 e quindi ben inferiore al limite che consentirebbe di evitare la richiamata consultazione.

¹⁶ Si veda L. Caramaschi "*Il decreto attuativo "anticipa" la decorrenza del nuovo regime di Iva cassa*" in La Circolare Tributaria n.41/12.

“Possono accedere al regime di cassa a partire da tale data anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento, naturalmente, alle operazioni effettuate nel mese di dicembre”.

Viene dunque legittimata una liquidazione “ibrida” dell’ultimo trimestre del 2012 (che come è noto avviene direttamente in dichiarazione annuale Iva) nella quale far convivere sia operazioni (sia attive che passive) gestite secondo il criterio dell’esigibilità immediata e operazioni (sia attive che passive) gestite secondo il criterio dell’esigibilità differita.

Un motivo in più per cogliere l’opportunità offerta dal nuovo regime a decorrere dal 1° gennaio 2013.

L’abrogazione del precedente regime

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni comporta automaticamente, per espressa previsione contenuta nel co.5 del citato art.32-bis, l’abrogazione della precedente disciplina dell’Iva per cassa contenuta nell’art.7 del D.L. n.185/08, convertito nella L. n.2/09.

Sul punto ci si era posti il dubbio di quale trattamento riservare alle operazioni per le quali, precedentemente al 1° dicembre 2012, si fece la scelta di optare per l’esigibilità differita.

In tal senso interviene la richiamata C.M. n.44/E/12 per precisare che:

“il regime previsto dal richiamato art.7 non può essere applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione”.

Ciò significa che il vecchio regime continua a sopravvivere, con le proprie regole applicative, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo regime e ciò accade in relazione alle operazioni effettuate in data precedente. Si riporta il seguente esempio.

Esempio

Mario Rossi, ditta individuale, ha emesso in data 1° luglio 2012 fattura nei confronti di Giuseppe Verdi professionista, per una prestazione di servizi dell’importo di €10.000 + Iva 21% (pari ad €2.100).

Nella fattura Mario Rossi ha optato per l’esigibilità differita ai sensi dell’art.7, D.L. n.185/08, situazione che ha determinato per Mario Rossi la sospensione dell’esigibilità dell’Iva a debito fino al momento dell’incasso e per Giuseppe Verdi la sospensione della detrazione dell’Iva assolta all’acquisto fino al momento del pagamento di tale prestazione.

Alla data del 1° dicembre 2012 non essendo ancora intervenuto il pagamento della prestazione, e non essendo nemmeno trascorso il termine di un anno che rende l’iva immediatamente esigibile, Mario Rossi e Giuseppe Verdi non dovranno fare nulla, dovendo quindi attendere il verificarsi di uno dei predetti momenti (pagamento e decorso di un anno) per far concorrere le rispettive Iva a debito e Iva a credito nelle proprie liquidazioni periodiche).

Attenzione, quindi, che dovranno avere tanto coloro che decideranno di non applicare il nuovo regime del *cash accounting* quanto coloro che non vi aderiranno.

L’opzione per il nuovo regime

Con il Provvedimento direttoriale del 21/11/12 vengono disciplinate le modalità di esercizio dell’opzione per applicare il nuovo regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso. Tale documento prevede che in applicazione delle regole generali contenute nel DPR n.442/97 (regolamento di riordino del sistema delle opzioni) l’opzione per la liquidazione dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente e, quindi, che la stessa andrà comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata. Per coloro che intenderanno avvalersi

del regime sin dall'inizio dell'attività, invece, la scelta andrà comunicata in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di inizio attività.

Posto che, come detto in precedenza il nuovo regime decorre dal 1° dicembre 2012, l'art.8 del D.M. 11/10/12 precisa che *“limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione di cui sopra ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012”*. Con riferimento all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, anche il Provvedimento ribadisce dunque che l'opzione, comunicata nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva 2013 per l'anno 2012, ha effetto solo per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

In virtù delle previsioni contenute nel citato Provvedimento, che richiamano alle regole del DPR n.442/97, va ricordato che la mancata comunicazione dell'opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma avrà unicamente l'effetto di determinare l'applicazioni di sanzioni amministrative. In tal senso il Provvedimento direttoriale precisa che, in caso di dichiarazione cosiddetta *“tardiva”*, cioè presentata nei 90 giorni successivi al termine ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione dell'opzione verrà applicata¹⁷.

Dal Provvedimento, inoltre, emerge una importante indicazioni con riferimento alla durata dell'opzione: la stessa vincola il contribuente all'applicazione dell'Iva per cassa per almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime, come vedremo, a partire dalla liquidazione successiva.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.

Precisa la C.M. n.44/E/12 che seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l'annotazione che si tratta di operazione con ***“Iva per cassa” ai sensi dell'art.32-bis del D.L. n.83/12***.

Tale dicitura risponde, secondo il documento di prassi, all'esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggetti all'Iva per cassa solo alcune operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell'ambito di regimi speciali.

Tuttavia, prosegue la circolare, l'omessa indicazione di tale dicitura non inficia l'applicazione del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile. A conferma di ciò, si riporta quanto contenuto della relazione illustrativa al decreto di attuazione laddove si afferma che *“Resta fermo che l'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale”*.

I requisiti di accesso e la fuoriuscita dal nuovo regime

L'art.32-bis del D.L. n.83/12 e l'art.1 del D.M. 11/10/12 prevedono che possono optare per la liquidazione dell'Iva per cassa i soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.

La C.M. n.44/E/12 offre sul punto una prima importante precisazione affermando che in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, tale limite non deve essere ragguagliato all'anno. Ciò significa che un soggetto che inizia l'attività, ad esempio il 1° dicembre 2012, e in tale sede ha deciso di applicare il nuovo regime dell'Iva per cassa, può in tale mese realizzare un volume di affari anche di due milioni di euro senza che tale fatto comporti l'uscita dal regime.

In assenza di tale chiarimento, infatti, un soggetto che nell'esempio citato avesse realizzato un volume di affari nel mese di dicembre 2012 pari ad €170.000, avrebbe avuto

¹⁷ Resta, ovviamente, salva in tali casi l'applicazione delle sanzioni previste per la presentazione tardiva della dichiarazione.

il dubbio di dover uscire dal regime da gennaio 2013 qualora avesse dovuto operare il ragguaglio ad anno, realizzando quindi un volume di affari superiore alla soglia (170.000: 31 x 366 = €2.007.096,77).

La predetta soglia di volume d'affari, inoltre, deve essere attentamente monitorata nel suo "divenire" per il fatto che è lo stesso decreto attuativo, all'art.7, a stabilire che l'uscita dal nuovo regime avviene "in corso d'anno" qualora "sia superato il limite di due milioni di euro di volume d'affari".

Più precisamente la C.M. n.44/E/12 spiega che la cessazione automatica del regime dell'Iva per cassa decorre dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato. Ciò significa, che, ad esempio, per un contribuente che liquida l'Iva con periodicità trimestrale, il superamento della soglia nel mese di luglio (trimestre luglio-agosto-settembre) comporta l'applicazione delle ordinarie modalità di determinazione dell'Iva solo a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre e cioè il primo giorno del trimestre successivo. È opportuno evidenziare come in tale caso l'applicazione del regime del *cash accounting* rischia di trovare applicazione ben oltre il limite individuato dal Legislatore¹⁸.

Infine, sempre con riferimento al calcolo del limite del volume d'affari richiesto per l'applicabilità dell'Iva per cassa, la C.M. n.44/E/12 ribadisce che nel conteggiare lo stesso vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, e cioè sia quelle che vengono assoggettate a tale regime sia quelle che ne sono escluse.

Le caratteristiche del nuovo regime: la rilevanza dell'incasso

Ancorché il Legislatore abbia realizzato una sorta di continuità tra il precedente regime disciplinato dall'art.7 del D.L. n.185/08 (ora abrogato) e quello neo introdotto ad opera dell'art.32-*bis* del D.L. n.83/12, numerose sono le differenze esistenti tra i due sistemi, talvolta così evidenti che nel primo caso si ritiene non abbia senso parlare di "regime" in quanto il rinvio dell'esigibilità era una scelta che poteva essere effettuata dal cedente/prestatore per ogni singola operazione attiva e che produceva un correlato rinvio nell'esigibilità in capo al cessionario o committente.

Al contrario, il meccanismo del *cash accounting* introdotto dall'art.32-*bis* del D.L. n.83/12 si configura come un vero e proprio regime che va ad interessare la complessiva posizione del soggetto che decide di optare per esso.

In sintesi, le caratteristiche del nuovo regime possono essere così riassunte in capo a colui che decide di applicarle:

per le operazioni attive	▶	l'Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi;
per le operazioni passive	▶	il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti effettuati sorge nel momento del pagamento dei relativi corrispettivi

Nessun coinvolgimento, dunque, si produce per il soggetto passivo che risulta destinatario delle cessioni o delle prestazioni di colui che ha optato per il regime del *cash accounting*: tale soggetto, infatti, continuerà a seguire le ordinarie regole in tema di esercizio del diritto alla detrazione (a meno che, ovviamente, anche questo soggetto non abbia a sua volta optato per il regime del *cash accounting*).

Vale la pena osservare, inoltre, che nonostante il regime dell'Iva per cassa (sia quello vecchio che quello nuovo) incida sul momento in cui l'imposta diviene esigibile, tale regime

¹⁸ Vale la pena osservare che l'art.7 del D.M. di attuazione prevede che qualora il volume d'affari superi nel corso dell'anno la soglia di €2 milioni, il soggetto optante esca dal regime dell'Iva per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'Iva a partire dal "mese" successivo a quello in cui la soglia è stata superata, non differenziando il caso del contribuente con liquidazione a periodicità mensile da quello a periodicità trimestrale.

non riguarda gli altri adempimenti procedurali. Resta fermo, infatti, l'obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati dall'art.21 del DPR n.633/72 e di procedere alla registrazione della medesima, avendo presente che l'imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l'Iva non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari nell'anno di effettuazione dell'operazione.

Tale situazione comporta anche che, come previsto dall'art.4 del D.M. 11/10/12 e ribadito dalla C.M. n.44/E/12, le operazioni effettuate ma con esigibilità Iva differita partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art.19-bis del DPR n.633/72 (*pro rata* generale) nell'anno di effettuazione dell'operazione.

Il decorso del limite annuale

La nuova disciplina ripropone quanto già previsto nel vecchio regime contemplato dall'art.7 del D.L. n.185/08: decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione l'imposta diviene comunque esigibile a prescindere dall'intervenuto incasso.

Tale previsione, che risponde all'esigenza di assicurare comunque certezza al momento dell'esigibilità, è contenuta nel secondo comma dell'art.1 del D.M. 11/10/12 laddove prevede che *"l'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione*".

Si osserva, in proposito, che essendo nel nuovo regime coinvolte non solo le operazioni attive ma anche quelle passive, il limite temporale di un anno riguarda tanto l'esigibilità dell'imposta in relazione alle prime, quanto la detrazione dell'imposta riferita alle seconde. Tale aspetto è ben ribadito dalla relazione illustrativa al D.M. di attuazione laddove a commento dell'art.5 dell'art.32-bis si precisa che il diritto alla detrazione può essere esercitato solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque *"decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento"*.

Sul tema del limite temporale la C.M. n.44/E/12 fornisce alcune importanti indicazioni con riferimento alle note di variazione, in particolare per quelle in aumento (che, come è noto, sono obbligatorie). Nello specifico il documento di prassi afferma che:

- qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del primo comma dell'art.26 del DPR n.633/72, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorra dalla effettuazione della originaria operazione;
- per le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l'imposta diventi esigibile, le stesse vanno direttamente a rettificare quest'ultima; diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere solo computate nella prima liquidazione utile.

I richiamati chiarimenti impongono nei casi, per la verità poco frequenti delle variazioni in aumento, di prestare particolare attenzione alla verifica del decorso del termine annuale.

Esempio

Luigi Bianchi, imprenditore individuale, che ha optato per l'applicazione del regime del cash accounting effettua una prestazione in data 2 gennaio 2013 emettendo fattura per l'importo di €10.000 + Iva 21% pari a €2.100.

In data 15 dicembre 2013 il soggetto effettua una variazione in aumento emettendo nota di variazione per €1.000 + Iva 21% pari ad €210.

Alla data del 15 dicembre nessun incasso è ancora pervenuto.

Alla data del 2 gennaio 2014, in assenza di pagamento della prestazione, l'imprenditore Luigi Bianchi dovrà far concorrere alla liquidazione periodica non solo l'Iva pari ad €2.100 e corrispondente alla fattura originaria ma anche l'Iva di €210 corrispondente alla nota di variazione in aumento emessa in data 15 dicembre 2013.

Per quest'ultima, come è agevole verificare, si realizza in pratica un differimento di un solo mese.

Sempre sul tema del decorso del termine annuale, trattandosi di tematica già analizzata dall'Amministrazione Finanziaria con riferimento all'abrogato regime di cui all'art.7 del D.L. n.185/08, conservano validità i chiarimenti già forniti in tale occasione: ad esempio, quelli forniti dalla C.M. n.20/E/09 con la quale l'Agenzia precisò che nell'ipotesi di emissione di fattura differita deve ritenersi che il termine di un anno decorre comunque dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita. Altra situazione che comporta ulteriori difficoltà operative nel monitoraggio di tale limite temporale.

La presenza di procedure concorsuali

La norma individua una situazione, riferibile alle sole operazioni attive, nella quale lo spirare del termine annuale non determina l'esigibilità dell'imposta: è il caso in cui il cessionario o committente del soggetto passivo che ha effettuato l'operazioni in vigenza del nuovo regime di Iva per cassa, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Si tratta di una previsione non nuova in quanto presente, seppur con importanti differenze, anche nella disciplina di cui al più volte richiamato art.7 del D.L. n.185/08. Quest'ultima, infatti, richiamava anche le procedure esecutive individuali quali eventi che mantenevano sospesa l'esigibilità anche oltre il decorso del termine annuale dall'effettuazione dell'operazione.

Richiamo che non è più presente nel nuovo regime del *cash accounting*: ciò significa, ad esempio, che anche nei casi in cui il fornitore che ha optato per il nuovo regime abbia ottenuto un verbale di pignoramento con esito negativo nei confronti del proprio cliente moroso, non potrà comunque mantenere sospesa l'esigibilità dell'Iva relativa a tale credito oltre il decorso di un anno dal momento di effettuazione della predetta operazione. Valgono anche in questo ambito i chiarimenti già forniti dall'Amministrazione Finanziaria : con la C.M. n.20/E/09 è stato specificato che affinché non operi il limite annuale è necessario che le procedure concorsuali siano state avviate anteriormente al decorso dell'anno e che esse si considerano avviate nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. In tal senso di esprime anche la C.M. n.44/E/12.

Nel merito del richiamo alle "procedure concorsuali" pare opportuno svolgere alcune considerazioni.

La stessa C.M. n.44/E/12 nel richiamare tale nozione fa riferimento alle tradizionali procedure quali "*fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*". Tuttavia, provvedimenti legislativi recenti hanno introdotto, nell'ambito della legge fallimentare, altre procedure (definite, in dottrina, "meta concorsuali") in relazione alle quali sorge il dubbio se le stesse possano o meno essere assimilate alle procedure concorsuali "tradizionali" anche ai fini della disciplina in esame: stiamo parlando dell'accordo di ristrutturazione del debito previsto dall'art.182-bis, del piano attestato di risanamento previsto dall'art.67 e del concordato in continuità di cui all'art.186-bis della L.F. nonché degli accordi di composizione della crisi di cui alla L. n.3/12, recentemente modificati ed integrati dal D.L. n.179/12¹⁹.

Il differimento della detrazione

Con una previsione del tutto nuova rispetto al previgente regime di cui all'art.7 del D.L. n.185/08, il nuovo regime del *cash accounting*, investendo l'intera posizione del soggetto passivo, prevede per i soggetti che optano per tale regime che il diritto alla detrazione

¹⁹ Va segnalato che il problema della corretta qualificazione di dette procedure "meta concorsuali" riveste un interesse ben più ampio che non quello, per certi versi residuale, della rilevanza ai fini dell'applicazione del limite temporale nel regime del *cash accounting*: si pensi, alla possibilità di emettere note di variazione ai fini Iva oppure alla possibilità di assegnare elementi di certezza alla perdita su crediti al verificarsi delle predette procedure. A tal proposito, non risulta alcun chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

relativa agli acquisti effettuati sorga al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e stabilisce, inoltre, che il diritto alla detrazione è esercitato, ai sensi dell'art.19 e seguenti del DPR n.633/72, a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.

Nel contesto di questa regola generale la C.M. n.44/E fornisce due ulteriori precisazioni che meritano di essere evidenziate :

- il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime Iva per cassa;
- la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto.

Con la prima previsione si è inteso evitare, ribadisce la circolare, che la percentuale di detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione del cessionario/committente in regime Iva per cassa: ciò significa che la detrazione futura da perfezionarsi al momento del pagamento, il soggetto che opta per il regime del *cash accounting* la dovrà esercitare alle condizioni esistenti nel momento di effettuazione dell'operazione, ciò evidentemente al fine di evitare che tali condizioni possano essere "manovrate" dal soggetto che esercita tale diritto (si pensi, ad esempio, ad un soggetto che subisce le limitazioni derivanti dal pro rata generale di detrazione).

Con la seconda previsione, al contrario, viene assegnato un più ampio termine per poter esercitare il diritto alla detrazione quale conseguenza del differimento dell'esigibilità.

Si richiama l'esempio riportato nella C.M. n.44/E/12.

Esempio

Acquisto effettuato a gennaio 2013 con pagamento del corrispettivo a giugno 2013: la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno 2015.
In caso di acquisto effettuato a gennaio 2013 il cui corrispettivo non sia pagato entro gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno 2016.

Le operazioni escluse dall'applicazione del nuovo regime

Come detto in precedenza il nuovo regime del *cash accounting* coinvolge tutte le operazioni sia attive che passive effettuate dal soggetto che opta per il nuovo regime.

Nel contesto di questa regola generale, tuttavia, il Legislatore ha previsto l'esclusione di determinate operazioni dalla previsione del rinvio dell'esigibilità e del corrispondente esercizio del diritto alla detrazione. Per queste l'esigibilità/detrazione non si manifesta al momento dell'incasso/pagamento del corrispettivo bensì resta ancorata al momento di effettuazione dell'operazione.

Rinviando al precedente contributo²⁰ l'analisi ed il commento alle esclusioni individuate dal decreto attuativo (si riportano in questa sede solo le tavole sinottiche che richiamano le ipotesi di esclusione), si evidenziano i chiarimenti forniti sul tema dalla C.M. n.44/E/12.

Operazioni attive escluse

- operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non Iva;
- operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che applicano il *reverse charge*;
- operazioni ad esigibilità differita di cui al co.5, art.6, DPR n.633/72;

²⁰ Si veda mio pezzo precedente.

Operazioni passive escluse

- acquisti di beni o servizi soggetti al meccanismo *reverse charge*
- acquisti intracomunitari di beni
- importazioni di beni
- estrazioni di beni dai depositi Iva.

Un primo chiarimento fornito dal richiamato documento di prassi riguarda gli autotrasportatori che applicano il differimento della registrazione delle fatture previsto dall'art.74, co.4 del DPR n.633/72: viene precisato che l'applicabilità del nuovo regime dell'Iva per cassa non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti. Via libera dunque a tali soggetti che intenderanno applicare le disposizioni del nuovo regime.

Un secondo aspetto affrontato dalla C.M. n.44/E/12 si ricollega ai chiarimenti forniti nella relazione illustrativa al D.M. di attuazione laddove si fa riferimento alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva. In tale sede si precisò che il regime dell'Iva per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate in applicazione delle regole ordinarie dell'Iva, dai soggetti che, previa separazione dell'attività ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72, applicano sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario.

Sul punto la citata circolare fornisce una precisazione di non chiara interpretazione che di seguito si riporta:

“Fermi restando i casi di esclusione da ultimo elencati, l'adozione del sistema Iva di cassa, riguardando non le singole operazioni ma l'insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell'Iva al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell'Iva per cassa, qualora quest'ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72”.

Tale ultimo passaggio potrebbe far pensare che in presenza di operazioni attive escluse dal differimento dell'esigibilità, al fine di evitare la penalizzazione del differimento su tutti gli acquisti (anche quelli riferiti alle operazioni attive escluse), sia consentito separare i predetti comparti al solo fine di limitare il differimento della detrazione per gli acquisti riferibili alle operazioni attive coinvolte nel differimento dell'esigibilità.

Si tratta di una soluzione estrema che, seppur ipotizzata da autorevole dottrina²¹, in quanto derogatoria delle regole generali contenute nell'art.36 del DPR n.633/72 in tema di separazione delle attività, meriterebbe un'ulteriore ed esplicita conferma da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

²¹ Si veda F. Ricca *“In dribbling l'Iva per cassa”* su Italia Oggi del 28 novembre 2012, pag.27.